

S.I.E.M.

SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVA S.P.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

PARTE SPECIALE B

Reati Societari

Abuso di mercato

EMISSIONE E MODIFICHE			
<i>rev.</i>	<i>data</i>	<i>descrizione</i>	<i>Approvato</i>
-	Gg/mm/anno	Prima emissione	Amministratore Unico
<i>Il Modello di Organizzazione e Gestione Controllo, compresi i relativi Allegati, è un documento riservato e di proprietà di S.I.E.M. – Società Intercomunale Ecologica Mantovana s.p.a. In quanto tale non potrà essere divulgato a terzi, interamente o in parte, senza espressa autorizzazione da parte dell'Amministratore Unico della Società.</i>			

INDICE

1. TIPOLOGIA DI REATO	4
1.1. REATI SOCIETARI	4
A. FALSITÀ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI	4
B. TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE	5
C. CORRUZIONE TRA PRIVATI	5
D. TUTELA DEL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ	6
E. TUTELA DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA	6
1.2. ABUSO DI MERCATO.....	7
2. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI	8
3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	9
4. PRESID E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	12
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	14

1. TIPOLOGIA DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai *reati societari* secondo le fattispecie contemplate all'art. 25-ter e 25-sexies del D.Lgs 231/2001, limitatamente ai casi che, astrattamente, potrebbero configurarsi in capo a S.I.E.M. – Società Intercomunale Ecologica Mantovana s.p.a. (di seguito S.I.E.M. o la Società) e di seguito classificati per macro-categorie:

1.1. REATI SOCIETARI

A. FALSITÀ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- *Art. 2621 del Codice Civile – False comunicazioni sociali*
- *Art.2621 bis del Codice Civile - Fatti di lieve entità*
- *Art 2621 ter del Codice Civile - Non punibilità di particolare tenuità*

FATTISPECIE

Esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale la società appartiene, per ingannare i soci e il pubblico.

ESEMPI

Esporre in modo non veritiero a bilancio dei fondi rischi allo scopo di alterare in modo sensibile la rappresentazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Gestire in maniera irregolare il processo di fatturazione passiva al fine di creare i presupposti per una rappresentazione non veritiera della situazione economico patrimoniale finanziaria e/o per la creazione di fondi extra bilancio da utilizzare per scopi illeciti.

B. TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE

- *Art. 2626 del Codice Civile - Indebita restituzione dei conferimenti*
- *Art. 2627 del Codice Civile - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve*
- *Art. 2628 del Codice Civile - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*
- *Art. 2629 del Codice Civile – Operazioni in pregiudizio dei creditori*
- *Art. 2632 del Codice Civile – Formazione fittizia del capitale*
- *Art. 2633 del Codice Civile – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*

FATTISPECIE

Restituzione dei conferimenti ai soci o liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, con riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante il ricorso a vari strumenti o operazioni.

ESEMPI

Sopravvalutare il capitale della società in caso di sua trasformazione.

Ridurre il capitale sociale o fondersi con altre società o scindersi, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con conseguente danno ai creditori.

C. CORRUZIONE TRA PRIVATI

- *Art. 2635 del Codice civile – Corruzione tra privati*

Nonostante sia collocata dal Decreto, nell'area dei Reati Societari, tale fattispecie condivide la struttura tipica con le ipotesi di corruzione pubblicistica. Pertanto riteniamo

opportuno trattarla nella **Parte Speciale A** dedicata alla *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati*.

D. TUTELA DEL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

- Art. 2636 del Codice Civile – Illecita influenza sull’assemblea
- Art. 2625 del Codice Civile – Impedito controllo

FATTISPECIE

Determinazione di maggioranze in assemblea mediante il compimento di atti simulati o fraudolenti.

Impedimento, mediante azioni od omissioni, dello svolgimento di controlli da parte dei soci, del collegio dei revisori dei conti, in danno ai soci.

ESEMPI

Allegare ad una proposta di delibera assembleare documentazione non veritiera ed idonea a favorirne l’approvazione da parte dei soci.

Compiere atti simulati o fraudolenti al fine di determinare la maggioranza in assemblea.

Consegnare documentazione fiscale non veritiera alla società di revisione e/o al collegio sindacale.

E. TUTELA DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- *Art. 2638 del Codice Civile – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.*

FATTISPECIE

Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ovvero occultamento di fatti sulla suddetta situazione che si sarebbero dovuti comunicare.

Ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza anche mediante omissione di comunicazioni obbligatorie.

ESEMPI

Fornire dati non rispondenti al vero, ovvero omettere informazioni utili, in sede di ispezione da parte delle autorità competenti.

Ostacolare, in qualunque forma, la funzione svolta dagli Organi di Controllo e delle Autorità di Vigilanza.

Consegnare documentazione non veritiera alla società di revisione e/o Collegio sindacale.

1.2. ABUSO DI MERCATO

A. MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

- *Art. 2637 del Codice Civile – Aggiotaggio*
- *Art. 185 e 187-ter del TUF - Manipolazione del Mercato*

FATTISPECIE

Diffusione di notizie false o attuazione di operazioni simulate o di altri artifici concretamente idonei a provocare sensibili alterazioni del prezzo di strumenti finanziari, quotati e non quotati.

B. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- *Art. 184 e 187-bis del TUF – Abuso di informazioni privilegiate*

FATTISPECIE

Utilizzo di informazioni privilegiate di cui si dispone in ragione delle proprie cariche e mansioni per compiere operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari o indurre altri al compimento di tali operazioni.

ESEMPI

Speculare sui titoli di una società oggetto dell'operazione in concomitanza di un'operazione di ristrutturazione societaria.

2. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI

Le aree di attività di S.I.E.M. più specificamente “a rischio” riguardo alle fattispecie dei reati societari – e abuso di mercato - di cui trattasi sono le seguenti:

- ✓ Gestione della Contabilità Generale
- ✓ Gestione e stampa libri legali
- ✓ Processo di redazione del Bilancio di esercizio
- ✓ Rapporti con parti correlate
- ✓ Rapporti con soggetti ai quali la legge attribuisce attività di controllo (es. Collegio Sindacale)
- ✓ Assegnazione di incarichi, consulenze e collaborazioni professionali
- ✓ Gestione acquisti
- ✓ Acquisizione/vendita di strumenti finanziari sui mercati regolamentati ¹

¹ questa attività risulta ad oggi solo astrattamente ipotizzabile nella realtà della società

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce, specificamente, a tutti coloro che, in ambito S.I.E.M. svolgono attività nei processi e nelle aree “sensibili”.

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari devono rispettare, oltre alle previsioni ed alle prescrizioni del Modello adottato dalla Società:

- 1) la normativa vigente applicabile sulla materia oggetto della presente Parte Speciale con particolare riferimento a quella in materia di diritto societario;
- 2) il Codice Etico;
- 3) i Principi Generali di Comportamento;
- 4) le Procedure Aziendali collegate ai Processi Sensibili.

Ai destinatari del Modello è fatto divieto di:

- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs 231/2001;*
- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;*
- *sono altresì vietate le violazioni ai principi e alle prescrizioni contenute nei protocolli e/o nelle procedure aziendali che potrebbero comportare rischi di commissione dei suddetti reati;*

Conseguentemente è previsto l'espresso obbligo a carico dei destinatari del Modello di:

- a) tenere un **comportamento corretto, trasparente e collaborativo**, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate e finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- b) osservare rigorosamente tutte le norme della legge a tutela **dell'integrità ed effettività del patrimonio sociale**, a salvaguardia dei creditori e dei terzi in genere;
- c) assicurare il **regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali** garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- d) effettuare con **tempestività, correttezza e buona fede** tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle loro attività di controllo e verifica;
- e) mantenere un atteggiamento di **piena trasparenza e veridicità** in tutti gli eventuali rapporti che S.I.E.M. stabilisce con organi di informazione o con la stampa o con ogni altro soggetto terzo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto **divieto**, in particolare, di:

- f) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, **dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti** alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- g) **omettere dati ed informazioni** imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- h) **restituire conferimenti** ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- i) **ripartire utili** non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- j) effettuare **riduzioni del capitale sociale**, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- k) procedere a **formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale**, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- l) porre in essere comportamenti che impediscono materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolano lo svolgimento **dell'attività di controllo** e di revisione da parte del Collegio

Sindacale, o dell’Organismo di Vigilanza e dei soggetti autorizzati ed incaricati di compiere azioni di controllo e di ispezione sulla Società;

- m) determinare o influenzare l’assunzione delle **deliberazioni dell’assemblea** ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- n) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le **eventuali segnalazioni periodiche** previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l’attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- o) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero **occultare fatti rilevanti** relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- p) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di **ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza** anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- q) concorrere nella comunicazione a terzi, di **informazioni privilegiate** ottenute da rappresentanti di società Emittenti (salvo il caso in cui tale comunicazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali) qualora tale comunicazione sia volta a favorire o comunque a far conseguire vantaggio alla Società;
- r) concorrere nella **diffusione di notizie false** o nel compimento di artifici o raggiri idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Tutti i divieti di cui sopra si intendono estesi a comportamenti messi in atto anche indirettamente, attraverso terzi fiduciari, collaboratori e partner.

4. PRESIDI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di comportamento e più in generale individuare opportune modalità di prevenzione nella realizzazione di comportamenti illeciti a rischio reato, S.I.E.M. promuove o predispone adeguati presidi e protocolli di comportamento al cui rispetto sono tenuti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità.

Con particolare riferimento ai rischi, alle aree di attività e ai processi indicati nel presente documento, oltre a quanto già indicato nel precedente paragrafo i principali presidi e protocolli di comportamento individuati e definiti da S.I.E.M. sono:

Strumenti organizzativi

- **Nomina di amministratori** privi di precedenti penali e/o carichi pendenti per reati riconducibili alla fattispecie dei reati societari.
- Identificazione nell'**Amministratore Unico** quale soggetto con potere di spesa ed autorizzato alla rappresentanza e alla firma sociale.

Gestione della contabilità e redazione del bilancio d'esercizio

- Formalizzato rapporto con **consulente esterno**, a cui è affidata la tenuta della contabilità, la gestione degli adempimenti fiscali e normativi e la predisposizione del bilancio.
- Sistema di comunicazione e “**vincoli contrattuali**” in tema di 231 per i consulenti, i fornitori di servizi ed i partner della Società.
- **Chiara identificazione**, all'interno del processo di trasmissione dei dati contabili, della funzione che fornisce i dati.
- **Separazione di funzioni** nella predisposizione e valutazione dei dati e valori di bilancio
- **Tracciabilità** delle informazioni trasmesse per la redazione del bilancio.
- **Attività di vigilanza e di revisione legale** del bilancio affidata al Collegio Sindacale.

Gestione della contabilità e redazione del bilancio d'esercizio

- **Riunioni periodiche** fra Collegio Sindacale, Amministratore Unico ed impiegato amministrativo.

Amministrazione e gestione delle risorse finanziarie

- **Segregazione e contrapposizione di funzioni** tra chi predispone, controlla ed approva ed effettua la movimentazione dei flussi finanziari.
- **Incassi e pagamenti** effettuati esclusivamente con **metodi tracciabili** (es. home banking)
- **Movimentazioni finanziarie** attive o passive sempre riconducibili ad eventi certi, documentati e supportate da autorizzazioni verificabili da parte della funzione competente;
- **Verifica** della coerenza delle **fatture passive** rispetto agli altri documenti inerenti il processo di acquisto nonché verifica dell'esecuzione della prestazione (per le fatture di servizi).
- **Autorizzazione** di tutte le fatture passiva da parte dell'Amministratore Unico.
- **Riconciliazioni bancarie.**

Rapporti con parti correlate

- **Rapporti con Parti Correlate** regolamentati da strumenti contrattuali che definiscono gli oggetti, i tempi e i compensi della attività svolte o ricevute.

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere o a quelle che saranno eventualmente adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

E' compito dell'Amministratore Unico garantire la predisposizione e l'aggiornamento di adeguati flussi informativi verso l'OdV nell'ambito delle attività sensibili descritte nella presente Parte Speciale, in particolare:

- comunicare ogni eventuale segnalazione proveniente dagli organi di controllo della Società e disposizioni in merito ad eventuali accertamenti ritenuti necessari;
- comunicare ogni eventuale modifica degli assetti societari;
- comunicare eventuali operazioni effettuate verso paesi che sono ricompresi nelle black list (c.d. paradisi fiscali).

I Destinatari del Modello devono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

- I soggetti che ricoprono funzioni apicali e che siano responsabili di tali processi, ove, nell'espletamento del proprio dovere di vigilanza, non abbiano ravvisato la necessità di effettuare alcuna segnalazione, formalizzano tale verifica attraverso apposita dichiarazione da inviare all'OdV con cadenza semestrale.

La Società e l'Organismo di Vigilanza tutelano i soggetti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.